

Spettanza della NASpl dopo la reintegra senza ripristino di fatto

L'effettività del sinallagma materiale e i confini negoziali dell'opzione sostitutiva nella sentenza di Cassazione n. 24981/2026

Federico Palumbo Diritto del Lavoro & Rapporto di Lavoro 22 Settembre 2026 Lettura 13 min

Stato della questione e quadro aggiornato al 22 settembre 2026: La Suprema Corte consolida gli arresti nomofilattici delle Sezioni Unite, escludendo l'automatica ripetibilità della NASpl a seguito di reintegra de iure e confermando la natura estintiva volontaria dell'opzione per l'indennità sostitutiva ex art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.

Abstract (Italiano)

La pronuncia della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 24981 del 3 settembre 2026 affronta la complessa questione della spettanza della NASpl dopo la reintegra, delineando un rigoroso discrimine temporale ed ermeneutico tra la fase antecedente e quella successiva all'esercizio dell'opzione per l'indennità sostitutiva ex art. 18, comma 3, dello Statuto dei Lavoratori. Recependo i principi nomofilattici sanciti dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 23876/2025, la Suprema Corte afferma che l'ordine giudiziale di reintegrazione e la condanna risarcitoria non determinano il venir meno dello stato di disoccupazione involontaria ove manchi il ripristino effettivo del sinallagma lavorativo e retributivo, precludendo all'INPS la ripetizione delle indennità corrisposte. Per converso, la scelta del dipendente di monetizzare la reintegra tramite le quindici mensilità costituisce atto negoziale potestativo che risolve volontariamente il vincolo contrattuale, escludendo il diritto al trattamento assistenziale per il periodo posteriore. Il contributo analizza le implicazioni sistematiche di tale approdo, evidenziando il trionfo del principio di effettività materiale della tutela previdenziale ex art. 38 Cost. e la correlata perimetrazione dei presupposti di involontarietà del recesso.

Abstract (English)

Judgment No. 24981 of 3 September 2026 delivered by the Labour Chamber of the Italian Supreme Court of Cassation addresses the entitlement to the NASpl unemployment benefit following a judicial reinstatement order, drawing a rigorous temporal and interpretive distinction between the

periods preceding and subsequent to the exercise of the buyout option under Article 18, paragraph 3, of the Workers' Statute. Endorsing the nomofilactic principles established by the Joint Civil Chambers in Judgment No. 23876/2025, the Court rules that a judicial reinstatement order combined with statutory damages does not extinguish involuntary unemployment in the absence of an actual and effective restoration of the employment and wage relationship, thereby barring the social security institute from clawing back benefits already disbursed. Conversely, the employee's choice to opt for the fifteen months' compensation in lieu of reinstatement constitutes a potestative transaction that voluntarily terminates the contract, thereby precluding social security benefits for the ensuing period. This article analyzes the systemic implications of this ruling, highlighting the principle of material effectiveness under Article 38 of the Italian Constitution.

Punti Chiave dell'Analisi

- **Effettività materiale contro fictio iuris:** Il mero ripristino de iure del rapporto per effetto della pronuncia di reintegrazione ex art. 18 St. Lav. non cancella lo stato di disoccupazione involontaria; solo l'effettiva riammissione in servizio e la materiale erogazione della retribuzione possono giustificare la decadenza o la restituzione della NASpl.
- **Irrilevanza dell'inerzia nell'esecuzione:** L'eventuale mancata attivazione del lavoratore per dare materiale esecuzione alla sentenza favorevole di reintegrazione non integra un comportamento colposo idoneo ad escludere la prestazione previdenziale, stante l'autonomia tra piano risarcitorio e piano assistenziale.
- **Natura risolutiva dell'opzione economica:** La richiesta dell'indennità sostitutiva delle 15 mensilità si qualifica come atto negoziale autonomo e irreversibile espressione di un diritto potestativo; tale scelta estingue volontariamente il rapporto, escludendo la spettanza della NASpl dal momento dell'opzione.
- **Divieto di applicazione analogica dell'art. 3 D.Lgs. 22/2015:** La deroga che ammette la NASpl nella risoluzione consensuale in sede protetta ex art. 7 L. 604/1966 ha carattere eccezionale e non è suscettibile di estensione all'opzione economica del lavoratore reintegrato.

Principio di Diritto / Massima Redazionale

In tema di ammortizzatori sociali e tutele contro i licenziamenti illegittimi, l'ordine giudiziale di reintegrazione nel posto di lavoro, accompagnato dalla condanna all'indennità risarcitoria ex art. 18, quarto comma, della Legge n. 300 del 1970, non elide lo stato di disoccupazione involontaria né legittima l'INPS ad agire in ripetizione dell'indennità NASpl erogata, fintanto che non si sia verificato

il ripristino di fatto del sinallagma funzionale ed economico. Tuttavia, qualora il lavoratore eserciti la facoltà di opzione per l'indennità sostitutiva della reintegrazione di cui al terzo comma del medesimo art. 18, la dichiarazione negoziale determina la risoluzione volontaria del rapporto di lavoro, facendo venir meno il requisito dell'involontarietà e precludendo la spettanza del trattamento previdenziale per il periodo successivo all'esercizio del diritto potestativo.

01. Introduzione: la pronuncia di Cassazione n. 24981/2026 sul coordinamento tra reintegra e NASpl

La sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, 3 settembre 2026, n. 24981¹, resa all'esito dell'udienza pubblica del 28 aprile 2026, si inserisce nel delicato punto di frizione tra la **tutela lavoristica contro i licenziamenti illegittimi** e la protezione previdenziale assicurata dall'[art. 38 della Costituzione](#). Il nodo sistematico attiene alla **spettanza della NASpl dopo la reintegra** disposta con provvedimento giudiziale esecutivo, nell'ipotesi in cui a tale **pronuncia accertativa** non faccia seguito l'immediata ripresa materiale delle prestazioni contrattuali e il lavoratore scelga, in un momento successivo, di avvalersi della facoltà di monetizzazione disciplinata dall'[art. 18 della Legge n. 300/1970](#). La Suprema Corte è stata chiamata a chiarire se la **retroattività degli effetti ripristinatori** de iure possa legittimare l'Istituto previdenziale a **ripetere i ratei indennitari** corrisposti nelle more del giudizio, ovvero se la permanenza dell'effettiva **mancaanza di retribuzione** salvaguardi la **funzione tipica di sostegno economico** connaturata al trattamento di disoccupazione.

La ricostruzione operata dal **collegio di legittimità** recepisce organicamente le coordinate tracciate dall'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite n. 23876/2025², superando l'impostazione formalistica che identificava nella **caducazione giudiziale del recesso** un'automatica causa di indebito oggettivo ex [art. 2033 c.c.](#) Il principio ermeneutico cardine valorizza il **sinallagma funzionale materiale**, sancendo che la misura previdenziale prevista dal [D.Lgs. n. 22/2015](#) viene meno soltanto dinanzi all'**effettivo reinserimento del prestatore** nell'organizzazione aziendale o alla materiale percezione del trattamento retributivo. L'astratta **forza esecutiva del comando** giurisdizionale non colma la **condizione empirica di bisogno**, la quale persiste intatta fino a quando il datore di lavoro non dia concreta attuazione al vincolo sinallagmatico o il dipendente non realizzi una diversa composizione del proprio **assetto patrimoniale individuale**.

Al contempo, la decisione scandisce una rigorosa **linea di cesura temporale** in coincidenza con l'esercizio dell'opzione per l'indennità sostitutiva delle quindici mensilità, qualificando tale atto quale **dichiarazione negoziale potestativa** idonea a determinare la **risoluzione volontaria** del rapporto contrattuale. Da questo momento, lo stato di inattività cessa di presentare i caratteri della **disoccupazione involontaria**, precludendo l'ulteriore erogazione del **sussidio pubblico** e delineando un quadro normativo armonico in cui il **principio di effettività economica** si salda coerentemente con l'**autoresponsabilità delle scelte** negoziali del prestatore di lavoro.

02. La vicenda contenziosa e l'evoluzione dei gradi di merito

2.1 — Il licenziamento collettivo, la reintegra forneriana e l'opzione sostitutiva

La genesi della fattispecie sottoposta al **vaglio dei giudici di legittimità** nella sentenza n. 24981/2026¹ affonda le proprie radici in una complessa vicenda espulsiva risalente al novembre del 2016. Nel frangente temporale considerato, la società ITINERA S.p.A. intimava il recesso nell'ambito di una **procedura di licenziamento collettivo** nei confronti di una pluralità di dipendenti, tra cui figuravano gli odierni ricorrenti. Trovandosi improvvisamente privi di occupazione e del **correlato sostentamento retributivo**, i lavoratori presentavano rituale domanda all'Istituto previdenziale, ottenendo l'ammissione al **trattamento di disoccupazione NASpl** con decorrenza dall'8 dicembre 2016, prestazione regolarmente erogata sino al 30 aprile 2018 per sostenere le esigenze primarie dei nuclei familiari coinvolti.

Parallelamente al versante assistenziale, i prestatori promuovevano **giudizio di impugnazione** dinanzi al Tribunale di Milano, contestando la legittimità del recesso datoriale. Il giudice del lavoro accoglieva le doglianze dei dipendenti, dichiarando l'annullamento del licenziamento e disponendo la **tutela reintegratoria attenuata** di cui all'[art. 18, quarto comma, della Legge n. 300/1970](#), come novellato dalla Legge n. 92/2012. La pronuncia di prime cure ordinava pertanto la **reintegrazione nel posto di lavoro** e condannava la società datrice a corrispondere un'**indennità risarcitoria** parametrata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal dì dell'estromissione fino all'effettiva

riammissione, entro il limite legale di **dodici mensilità**, oltre al versamento dei relativi **contributi previdenziali e assistenziali**.

A fronte dell'ordine giudiziale di reintegrazione, intervenuto senza che a esso facesse seguito un'**effettiva ripresa delle mansioni** per mancata cooperazione datoriale, entrambi i lavoratori esercitavano, in data 16 maggio 2017, la **specificata facoltà concessa** dall'[art. 18, terzo comma, dello Statuto dei Lavoratori](#). Manifestavano in tal modo la volontà di optare per l'**indennità sostitutiva della reintegrazione**, quantificata normativamente nella misura fissa di quindici mensilità di retribuzione. L'attivazione di tale **diritto potestativo** introduceva nell'ordinario iter esecutivo una deviazione sostanziale, segnando la **formale estinzione del rapporto** e aprendo un inedito fronte di contesa con l'ente previdenziale circa la **qualificazione giuridica del periodo intermedio**.

2.2 — La pretesa restitutoria dell'INPS e le statuizioni dei giudici territoriali

A seguito dell'esito del contenzioso lavoristico, l'INPS contestava ai due assicurati l'**indebita percezione dell'indennità** per l'intero arco temporale compreso tra l'8 dicembre 2016 e il 30 aprile 2018. L'ente previdenziale ingiungeva la **restituzione delle somme erogate**, quantificate in **Euro 17.281,90** per il lavoratore B.B. e in **Euro 16.785,40** per il collega A.A., provvedendo contestualmente a **sospendere i pagamenti** a partire dal mese di maggio 2018. Dinanzi a tale iniziativa di recupero, i prestatori adivano l'autorità giudiziaria per far accertare la legittima **spettanza della NASpi dopo la reintegra** sin dalla data del recesso o, in subordine, a decorrere dall'esercizio dell'opzione economica, domandando la condanna dell'ente alla corresponsione delle **mensilità residue** sino al raggiungimento del limite legale biennale.

Sia il Tribunale che la Corte d'Appello di Torino, con la pronuncia oggetto di gravame, rigettavano integralmente le pretese attoree, strutturando il proprio iter argomentativo su **due capisaldi** ritenuti assorbenti. Per il periodo antecedente l'opzione, i giudici di merito ritenevano che la statuizione di reintegrazione avesse prodotto una **ricostituzione ex tunc de iure** del rapporto d'impiego, la quale, unitamente alla condanna risarcitoria per le retribuzioni maturate, avrebbe eliso in radice lo **stato di disoccupazione**. Per la fase successiva, la Corte territoriale qualificava l'opzione come una **manifestazione di volontà negoziale** diretta a provocare la cessazione del vincolo contrattuale, configurando una **disoccupazione volontaria** non assimilabile alle dimissioni per giusta causa ed escludendo l'estensione analogica dell'[art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 22/2015](#) in ragione della sua **natura di norma eccezionale**.

Il regime restitutorio della NASpl

L'azione di ripetizione promossa dall'istituto previdenziale postula il venir meno della situazione materiale di bisogno economico. Finché la tutela reale non si traduce nell'effettiva ripresa dell'attività lavorativa o nella corresponsione delle retribuzioni dovute, la condizione di disoccupazione involontaria permane intatta.

03. Il superamento della ricostituzione formale e il principio di effettività materiale

3.1 — Il contrasto giurisprudenziale latente e l'approdo nomofilattico delle Sezioni Unite

L'impostazione formalistica accolta dalla giurisprudenza territoriale poggiava su una tradizionale identificazione tra **efficacia caducatoria** della sentenza lavoristica ed estinzione automatica dello stato di disoccupazione. Tale **indirizzo interpretativo** considerava la reviviscenza contrattuale con effetto retroattivo quale elemento sufficiente a trasformare retroattivamente l'indennità assistenziale in una **prestazione indebita ex lege**. Tuttavia, questa concezione dogmatica trascurava la profonda **asimmetria materiale** che separa la pronuncia giudiziale astratta dall'effettiva ripresa delle erogazioni salariali, esponendo il cittadino a una gravosa **richiesta di restituzione** a fronte di un periodo storico in cui egli era rimasto totalmente privo sia del lavoro sia della **corresponsione tempestiva della retribuzione**.

La necessità di dirimere il latente contrasto tra il formalismo della ricostruzione de iure e l'esigenza di assicurare una **protezione reale** allo stato di bisogno ha sollecitato l'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite Civili, culminato nella fondamentale sentenza n. 23876/2025². Il massimo organo nomofilattico ha sancito la netta **autonomia ontologica del rapporto previdenziale** rispetto alle vicende contrattuali e processuali che legano il prestatore al datore di lavoro. Sul piano costituzionale, la provvidenza economica trova il proprio **titolo genetico** non nella qualificazione giuridica astratta dell'atto di recesso, bensì nella **contingenza empirica** della privazione del reddito, sicché la **spettanza della NASpl dopo la reintegra** può considerarsi cedevole unicamente allorquando

intervenga il **ripristino di fatto del sinallagma** a ogni effetto, ivi compresa la concreta soddisfazione del **credito economico**.

L'arresto nomofilattico smantella in radice la pretesa dell'ente pubblico di azionare la **ripetizione dell'indebito** sulla base del mero titolo esecutivo favorevole al lavoratore. Come evidenziato dal collegio della Sezione Lavoro, l'ordine di reintegra e la condanna al risarcimento del danno mantengono una valenza prettamente **programmatico-obbligatoria** nel rapporto intersoggettivo tra le parti del contratto; se l'impresa non esegue il comando e omette di **riammettere il dipendente** ovvero di corrispondergli l'indennità dovuta, la **situazione di disoccupazione materiale** persiste inalterata, preservando integralmente la funzione assistenziale della misura e impedendo all'Istituto previdenziale di reclamare la **restituzione delle somme anticipate** a titolo di **sostegno al reddito**.

3.2 — L'irrilevanza dell'inerzia del lavoratore nell'esecuzione del titolo reintegratorio

Un profilo di estremo rilievo teorico e pratico, affrontato dalla pronuncia in rassegna attraverso il richiamo al percorso delle Sezioni Unite, investe la **condotta esecutiva del prestatore** e l'eventuale incidenza della sua mancata attivazione verso l'impresa inadempiente. L'ente di previdenza aveva sovente argomentato che l'omessa o ritardata **esecuzione coattiva della sentenza** di reintegra integrasse una sorta di concorso colposo idoneo a recidere il **nesso causale** tra estromissione e perdita reddituale, invocando impropriamente il canone stabilito dall'[art. 1227 c.c.](#) Tale prospettiva viene radicalmente disattesa: l'azione esecutiva costituisce una **libera facoltà processuale** e giammai un dovere giuridico esigibile dall'INPS, atteso che le regole civilistiche sul **contenimento del danno risarcibile** non possono governare i presupposti costitutivi di una **prestazione assistenziale inderogabile**.

La Corte di Cassazione ribadisce sul punto l'insegnamento già espresso dall'**ordinanza della Sezione Lavoro** n. 17793/2020³ e confermato dall'ordinanza n. 22850/2022⁴, evidenziando come l'ordinamento previdenziale non autorizzi **indagini speculative** circa l'imputabilità dell'inerzia o le mutevoli probabilità di successo delle iniziative forzate giudiziali. Ammettere un simile sindacato significherebbe subordinare la **tutela contro il bisogno** a un'incerta **prognosi sull'effettiva capienza patrimoniale** dell'impresa recedente. Ne deriva che, una volta verificatasi la perdita involontaria dell'occupazione al momento dell'atto di recesso, l'assicurato conserva il **diritto all'erogazione dei ratei** sino all'esaurimento della durata legale, a meno che non si realizzi una **concreta rioccupazione** ovvero intervenga una **causa tipizzata di decadenza**.

3.3 — Tabella sinottica degli indirizzi: dal formalismo de iure alla tutela sostanziale

L'evoluzione ermeneutica descritta riflette una progressiva transizione dal rigido formalismo della ricostruzione negoziale retroattiva alla valorizzazione del **principio di effettività materiale** nella protezione dei diritti sociali. La convergenza nomofilattica realizzata dalle Sezioni Unite e puntualmente recepita dalla Sezione Lavoro consente di ricondurre ad armonia sistematica fattispecie storicamente frammentate, separando con nettezza il terreno contrattuale privatistico delle obbligazioni risarcitorie dal rapporto pubblicistico di **sicurezza sociale previdenziale**.

La sintesi comparativa degli approdi giurisprudenziali consente di cogliere con immediatezza il mutamento di paradigma intervenuto nel giudizio di legittimità, evidenziando il superamento degli automatismi restitutori a carico dei prestatori estromessi e la perimetrazione degli oneri gravanti sull'Istituto previdenziale nel **quadro delle tutele multilivello**:

Pronuncia / Autorità	Orientamento	Principio in Sintesi
Indirizzo Tradizionale dei Giudici di Merito	Formalistico / Rigetto	La sentenza di reintegrazione ripristina retroattivamente il rapporto di lavoro de iure, determinando la caducazione dello stato di disoccupazione e imponendo la restituzione integrale della NASpl all'INPS.
Cass. civ., Sez. Unite, n. 23876/2025	Nomofilattico / Effettività	Autonomia del rapporto previdenziale ex art. 38 Cost.: il diritto al sussidio viene meno solo col ripristino di fatto del sinallagma e della retribuzione. L'eventuale inerzia esecutiva del lavoratore è priva di effetti ostativi.
Cass. civ., Sez. Lavoro, n. 24981/2026	Evolutivo / Doppio Binario	Irripetibilità della NASpl ante-opzione in assenza di ripristino materiale; decadenza dal trattamento per il periodo successivo all'esercizio dell'opzione economica, configurando essa una risoluzione volontaria del rapporto.

04. La qualificazione negoziale dell'opzione e la cessazione dello stato di disoccupazione involontaria

4.1 — La natura potestativa ed estintiva della richiesta delle quindici mensilità

Se l'approdo nomofilattico salvaguarda i ratei di sussidio erogati nelle more dell'inattuata reintegrazione aziendale, la seconda direttrice della sentenza n. 24981/2026 circoscrive con pari fermezza la **responsabilità solidaristica della collettività**. Il baricentro della decisione si sposta sull'analisi della **natura giuridica della facoltà** prevista dall'[art. 18, terzo comma, dello Statuto dei Lavoratori](#), la quale rimette all'esclusiva determinazione del dipendente la scelta di rifiutare la **prosecuzione del rapporto contrattuale** e di pretendere, in luogo del rientro in servizio, la corresponsione di un'**indennità pari a quindici mensilità** dell'ultima retribuzione globale di fatto.

La Suprema Corte riconduce tale scelta nell'alveo dell'**atto negoziale unilaterale recettizio**, espressione di un **autentico diritto potestativo** che l'ordinamento attribuisce al prestatore a fronte dell'accertata illegittimità dell'atto espulsivo. Come chiarito fin dai risalenti arresti di legittimità, tra cui la pronuncia della Sezione Lavoro n. 12366/1997⁵, l'esercizio dell'opzione non tollera **restrizioni temporali** subordinate alla cooperazione datoriale e produce l'effetto automatico, definitivo e irreversibile di **sciogliere il vincolo contrattuale**. Il legislatore ha predeterminato in modo rigido le conseguenze della fattispecie: la dichiarazione del lavoratore consuma irrevocabilmente il **potere di ripristino** del posto, determinando una **risoluzione volontaria del rapporto** che estingue ogni **pregressa obbligazione di cooperazione**.

« **L'astratta ricostituzione del vincolo lavorativo non cancella la disoccupazione materiale, ma l'opzione monetizzatrice converte la perdita del posto in un atto di libera disposizione negoziale.** »

Da tale qualificazione discende l'impossibilità di considerare involontario lo **stato di inattività lavorativa** successivo all'esercizio del diritto. I motivi soggettivi che inducono il dipendente a preferire la monetizzazione — siano essi legati al timore di un ambiente ostile, all'avvio di nuovi percorsi personali o a valutazioni di **mera opportunità economica** — restano del tutto irrilevanti sul piano giuridico. L'**evento risolutivo** trae la propria causa efficiente diretta dalla **manifestazione dispositiva di volontà** del prestatore; ne consegue che, a far data dalla comunicazione dell'opzione, viene meno il requisito della disoccupazione involontaria prescritto dall'[art. 1 del D.Lgs. n. 22/2015](#), comportando la legittima **decadenza dalla misura di sostegno** pubblico per il **periodo posteriore all'atto negoziale**.

4.2 — L'inapplicabilità analogica dell'[art. 3 comma 2 del D.Lgs. 22/2015](#)

Nel tentativo di superare l'ostacolo costituito dalla **volontarietà della scelta risolutiva**, la difesa dei lavoratori aveva prospettato l'estensione analogica della disciplina dettata dall'[art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 22/2015](#). La norma richiamata ammette eccezionalmente l'**erogazione della NASpi** nell'ipotesi in cui la cessazione del rapporto contrattuale consegua a una risoluzione consensuale perfezionata nell'ambito della **procedura conciliativa preventiva** di cui all'[art. 7 della Legge n. 604/1966](#), come novellato dalla Legge Fornero. Secondo la prospettazione attorea, la rinuncia al posto a fronte della corresponsione delle quindici mensilità avrebbe dovuto essere equiparata a una **transazione necessitata** dall'illegittimità della condotta datoriale, se non addirittura assimilata alle **dimissioni per giusta causa** assistite dall'indennità sostitutiva del preavviso.

La Corte di Cassazione disattende tale tesi ermeneutica, evidenziando come la disposizione invocata configuri una norma a **carattere spiccatamente eccezionale**, soggetta all'insuperabile divieto di applicazione analogica posto dall'[art. 14 delle Preleggi](#). Mentre la conciliazione amministrativa preventiva si colloca nell'alveo di un recesso per **giustificato motivo oggettivo imminente** e serve a deflazionare il contenzioso evitando l'**atto espulsivo unilaterale**, l'opzione economica disciplinata dallo Statuto interviene a valle di una sentenza che ha già integralmente ripristinato il vincolo, offrendo al prestatore l'alternativa tra la reintegrazione in servizio e la **liquidazione forfettaria**. Ne discende che la preclusione della **spettanza della NASpi dopo la reintegra** a partire dalla data dell'opzione risponde a una coerente delimitazione dei confini della solidarietà pubblica, precludendo che un **atto di libera disposizione** del rapporto venga traslato a carico della **fiscalità generale e previdenziale**.

05. Profili critici e ricadute applicative nell'equilibrio tra previdenza e tutela reale

5.1 — Il rischio di vuoti di tutela nel lasso temporale anteriore all'opzione

L'approdo ermeneutico delineato dalla Cassazione, pur risolvendo con apprezzabile coerenza la diatriba sull'indebito oggettivo, apre un terreno di **delicata verifica applicativa** con riguardo alla gestione del lasso temporale compreso tra la pronuncia di annullamento del licenziamento e l'effettiva determinazione delle parti. Nel contesto delle relazioni industriali contemporanee, l'emanazione di un provvedimento giudiziale di reintegra non coincide quasi mai con l'immediato e **spontaneo ripristino dell'attività** aziendale, scontrandosi sovente con l'**inerzia, la resistenza passiva** o addirittura l'**incapienza patrimoniale dell'impresa** condannata.

Ove l'Istituto previdenziale avesse potuto fondare la propria **azione di recupero** sull'efficacia meramente dichiarativa del comando di prime cure, si sarebbe generata una gravissima **frattura nella protezione sociale** del lavoratore. Il prestatore si sarebbe trovato nell'insostenibile paradosso di dover **restituire all'INPS migliaia di euro** ricevuti a titolo di sussidio di disoccupazione, pur senza aver percepito un solo centesimo delle **retribuzioni arretrate liquidate** in sentenza a causa dell'inadempimento datoriale. Il riconoscimento del primato dell'effettività sconfigge tale distorsione, imponendo che l'accertamento del **ripristino materiale del sinallagma** operi quale **condizione sospensiva indefettibile** per qualsiasi pretesa restitutoria dell'ente pubblico.

Sotto il profilo probatorio e procedimentale, la soluzione accolta assegna una **tutela di favore** alla parte debole, gravando l'ente previdenziale dell'**onere di riscontrare la reale ripresa** delle erogazioni contrattuali prima di azionare il recupero o disporre la **revoca del beneficio**. L'astratto possesso di un **titolo esecutivo azionabile** non equivale a reintegrazione economica; la tutela previdenziale assolve alla propria inderogabile funzione solidaristica fintanto che il **bisogno materiale sussista** nella realtà fattuale, evitando che le **incertezze dell'esecuzione forzata** si traducano in un **pregiudizio irreparabile per la sussistenza** del lavoratore estromesso.

5.2 — Il coordinamento con la disciplina dell'indennità risarcitoria e dell'*aliunde perceptum*

La necessaria armonizzazione tra il sistema degli ammortizzatori sociali e l'apparato sanzionatorio lavoristico esige un'attenta disamina dei rapporti tra la **prestazione assistenziale** e l'**indennità risarcitoria onnicomprensiva** prevista dall'[art. 18, quarto comma, St. Lav.](#), la quale soggiace al tetto massimo di **dodici mensilità**. Si pone al riguardo l'interrogativo se le somme versate dall'ente previdenziale possano essere scomputate dal datore di lavoro a titolo di ***aliunde perceptum***. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente escluso tale detrazione, chiarendo che l'indennità di disoccupazione non trae origine da un'**attività lavorativa concorrente** svolta presso terzi, bensì da un **rapporto previdenziale autonomo** alimentato dalla **contribuzione pubblica** e dai versamenti obbligatori.

Il corretto bilanciamento tra i due istituti risponde al principio di **prevenzione dell'arricchimento senza causa**: laddove il datore dia **puntuale esecuzione alla condanna** risarcitoria saldando integralmente il debito per le mensilità arretrate, l'INPS acquisisce **titolo per rivalersi** nei limiti di quanto corrisposto, evitando duplicazioni a favore del lavoratore. La complessa interazione tra l'**obbligazione risarcitoria datoriale** e la tutela previdenziale richiama, sotto altro versante sistematico, i principi elaborati in tema di **ripetibilità delle retribuzioni** in caso di riforma del titolo esecutivo, come recentemente approfondito su questa rivista^{D1} in relazione alla **stabilità delle erogazioni economiche corrisposte al prestatore medio tempore**. Tale convergenza dimostra come il diritto vivente tenda a salvaguardare l'**intangibilità delle risorse destinate al sostentamento**, impedendo che le **aporie dei tempi della giustizia** si ripercuotano sul **fabbisogno vitale dell'individuo**.

06. Conclusioni: verso un assetto integrato e sostanziale della protezione sociale

La pronuncia della Corte di Cassazione n. 24981/2026¹ segna un punto di approdo di **notevole caratura sistematica** nell'evoluzione del diritto del lavoro e della previdenza sociale. Superando definitivamente le secche di un **formalismo concettuale** che considerava la pronuncia dichiarativa di reintegra alla stregua di un immediato ristoro patrimoniale, il collegio di legittimità riallinea l'ordinamento al **principio di effettività materiale** sancito dalla **Carta costituzionale**. L'indennità

assistenziale non è un accessorio dipendente dalle sorti dell'azione privatistica, ma costituisce un **presidio autonomo** preposto a garantire **mezzi adeguati** a chi versi in una situazione di reale privazione economica.

Al contempo, il rigore mostrato dalla Suprema Corte nel qualificare l'opzione economica ex art. 18 quale **determinazione volontaria e definitiva** dimostra l'equilibrio complessivo dell'impianto interpretativo. La **spettanza della NASpI dopo la reintegra** riceve così una disciplina razionale e non speculativa: l'assicurato è pienamente tutelato contro le **pretese restitutorie dell'INPS** per il periodo in cui sia rimasto inattivo suo malgrado a causa della **mancata esecuzione della sentenza** da parte datoriale; tuttavia, nel momento in cui decide di convertire la stabilità del rapporto in una **liquidazione monetaria**, assume su di sé la **responsabilità della cessazione del vincolo**, rinunciando alla **copertura della cassa previdenziale** per il tempo a venire.

In questa prospettiva, la sentenza si impone quale modello ermeneutico capace di armonizzare l'**autonomia privata dispositiva** con la **tenuta solidaristica degli ammortizzatori sociali**. La Corte d'Appello di Torino, in sede di rinvio, dovrà procedere alla **puntuale verifica fattuale** circa la materiale sussistenza o meno di un'**effettiva erogazione stipendiale** nel periodo intermedio, conformandosi a un principio di diritto che restituisce centralità alla **persona del lavoratore** e alla consistenza empirica dei suoi **diritti fondamentali**.

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

[Art. 38 Costituzione](#) — Diritto dei lavoratori a mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di disoccupazione involontaria.

[Art. 18 Legge 20 maggio 1970, n. 300](#) — Tutela reintegratoria, indennità risarcitoria e facoltà di opzione per l'indennità sostitutiva di quindici mensilità.

[D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22](#) — Disciplina dell'assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), eventi protetti e cause di decadenza.

[Art. 7 Legge 15 luglio 1966, n. 604](#) — Procedura di conciliazione preventiva e risoluzione consensuale del rapporto.

[Art. 2033 Codice Civile](#) — Indebito oggettivo e presupposti dell'azione di ripetizione.

Art. 14 Preleggi — Divieto di applicazione analogica delle leggi penali ed eccezionali.

Giurisprudenza citata

1. **Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., 03/09/2026, n. 24981** — La reintegrazione de iure non esclude la NASpI in mancanza di ripristino materiale del rapporto, mentre l'esercizio dell'opzione per le quindici mensilità estingue volontariamente il vincolo precludendo il sussidio successivo. Esito: accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa e rinvia alla Corte d'Appello di Torino. Punto: punti 18, 19, 20, 28, 29, 30, 32.
2. **Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 26/08/2025, n. 23876** — Autonomia ontologica della prestazione previdenziale ex art. 38 Cost.: il diritto al sussidio viene meno solo col ripristino di fatto del sinallagma economico. Esito: rigetta il ricorso. Punto: punti 67, 68, 69.
3. **Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 26/08/2020, n. 17793** — L'inerzia del lavoratore nell'esecuzione della reintegrazione non osta alla percezione della prestazione di disoccupazione, difettando una norma che escluda l'evento protetto per inazione esecutiva. Esito: rigetta il ricorso. Punto: motivazione sul diritto al sostegno al reddito e mancata interferenza dell'inerzia del lavoratore nell'esecuzione della reintegra.
4. **Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 21/07/2022, n. 22850** — Separazione tra rapporto assicurativo previdenziale e vicende giuslavoristiche: la prestazione assistenziale perdura sino a che permanga l'effettiva mancanza di retribuzione. Esito: rigetta il ricorso. Punto: motivazione sull'autonomia tra rapporto previdenziale e rapporto di lavoro sostanziale.
5. **Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., 05/12/1997, n. 12366** — Il diritto potestativo del lavoratore all'indennità sostitutiva della reintegrazione può essere esercitato autonomamente a prescindere dall'invito formale datoriale, determinando la definitiva estinzione del rapporto. Esito: accoglie per quanto di ragione, cassa e rinvia al Tribunale di Pistoia. Punto: motivazione sul termine e sulle modalità di esercizio dell'opzione per l'indennità sostitutiva ex art. 18 St. Lav.

Dottrina richiamata

D1. Metodo Giuridico, *Reintegra riformata: le retribuzioni non si restituiscono*. Analisi della tutela economica del dipendente e dell'irripetibilità dei trattamenti corrisposti nelle more della decisione definitiva.



Federico Palumbo

Avvocato del Foro di Roma — Diritto Civile, Amministrativo e del Lavoro

Avvocato del Foro di Roma, si occupa di diritto civile, diritto amministrativo e diritto del lavoro. Per Metodo Giuridico firma approfondimenti e note a sentenza sui profili sostanziali e processuali del contenzioso civile e amministrativo.